



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 069

DEL 29-12-2025

OGGETTO: Adempimenti ex art. 21 c.11 D.L. n. 201/2011 s.m.i. – Trasferimenti dei residui delle anticipazioni dei TFR/TFS alla data del 31/03/2024 degli ex dipendenti dell'Eipli alla società Acque del Sud SpA.

II COMMISSARIO

- Visto** il D.M. del Ministero Vigilante dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 1470 del 3 gennaio 2025 con cui l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz veniva confermato, Commissario dell'EIPLI in Gestione Stralcio *“a decorrere dal 01-01-2025 e fino al 31.12.2025 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011” e ss.mm.;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 001 dell'08.01.2025 di presa d'atto del citato D.M. n.1470 del 03 gennaio 2025, che confermava l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione Stralcio;
- Visto** il D.M. del Ministero Vigilante dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 675876 del 15 dicembre 2025 con cui l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene confermato Commissario dell'EIPLI in Gestione Stralcio *“a decorrere dal 01-01-2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011” e ss.mm.;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 68 del 19.12.2025 di presa d'atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione Stralcio;
- Considerato** che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è stato fondato e costituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947, successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977, commissariato da parte del Ministero Vigilante giusto D.M. Agricoltura del 31 agosto 1979, nonché posto in liquidazione e soppresso con D.L. 201/2011 art. 21 commi 10 e 11;

che l'art. 21 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, così come novellato dalla recente modifica legislativa espressamente prevede: *“ Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché' nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente”*;

che con il novellato introdotto dalla L. n. 14 del 24.02.2023 nonché alla L. n. 74 del 21.06.2023 è stato modificato il comma 11 del richiamato D.L. n. 201/2011 con il seguente: *“E' costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ... A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché' i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. ... Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.*

Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e' estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”;

Premesso che a far data dal 01 gennaio 2024, ai sensi del disposto di cui all'art. 21 c.11 dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., è stata costituita la società Acque del Sud SpA, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale sono state trasferite tutte le funzioni del soppresso EIPLI;

che dal 01 aprile 2024 la società Acque del Sud SpA subentrava definitivamente nelle funzioni di EIPLI con relativo trasferimento, giusto Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0047683 del 31.01.2024, di tutte le relative risorse umane e strumentali così come individuate dal decreto Commissariale EIPLI n. 489 dell'11 dicembre 2023;

Visto il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024, con il quale il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

Richiamata la nota congiunta acquisita al prot. n. 4433 del 13.11.2024, a firma di tutte le sigle sindacali del settore Gas Acqua ed indirizzata altresì alla società Acque del Sud SpA, in rappresentanza dei lavoratori della società Acque del Sud SpA, con cui le stesse, stante la mancata predisposizione a quella data di atti in merito al TFR/TFS, per quanto ivi articolatamente motivato, hanno espressamente formulato istanza acchè *“il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto spettante ai lavoratori ex dipendenti di EIPLI, oggi di Acque del Sud S.p.a., in forza di quanto espressamente previsto dalla speciale normativa dettata dall'art. 21 c.10 e 11 D.L. 201/2011 e s.m.i. debba essere direttamente erogato nei confronti dei dipendenti da parte della Gestione Stralcio e non essere trasferito nella società Acque del Sud S.p.A.”;*

Atteso che la predetta istanza, con nota prot. n. 4434 del 13.11.2024, è stata trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, al fine di acquisire idoneo parere legale in merito ad ogni opportuno adempimento da assumersi conseguentemente al riguardo;

in riscontro alla richiesta di parere, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con comunicazione prot. n. 2024/79578 (Cons. n. 7375/2024) rappresentava che *“Alla luce delle suesposte considerazioni, la Scrivente ritiene che la richiesta delle organizzazioni sindacali possa ricevere positivo riscontro, purché siano osservate le seguenti cautele: L'erogazione del TFR/TFS deve avere carattere facoltativo per il dipendente, dovendo essere consentito ai lavoratori che non intendano accedere a tale anticipazione, proseguire nella gestione previdenziale con la società Acque del Sud; Tanto le oo.ss. quanto i singoli dipendenti che propendano per l'immediata attribuzione della provvidenza dovranno sottoscrivere una “liberatoria”, indirizzata a entrambi gli Enti in indirizzo, recante l'esonero da qualsiasi responsabilità derivante dalla richiesta anticipazione; L'erogazione datoriale dovrà essere formalmente qualificata in termini di anticipazione ex art. 2120, ult. co. c.c. anche al fine di sottrarla all'obbligazione contributiva.”*;

Dato atto che in virtù di quanto descritto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Acque del Sud SpA, destinataria altresì del predetto parere, con l'occasione dell'assemblea delle OO.SS. tenutasi in data 06.12.2024, sanciva in apposito accordo sindacale la possibilità dell'erogazione del TFR/TFS, ove *ex lege* possibile, direttamente in favore dei lavoratori dell'Eipli transitati in Acque del Sud SpA con le modalità e nei termini ivi più specificatamente dettagliati;

il predetto accordo ha di fatto sostituito e modificato ogni precedente accordo sulla erogazione/gestione del TFR/TFS maturato dai dipendenti alla data del 31.03.2024 prevedendo altresì che i TFR/TFS sarebbero stati erogati in favore dei lavoratori a richiesta degli stessi, ove gli stessi fossero stati disponibili e totalmente liberi, in quanto non sottoposti ad alcuna forma di garanzia, rilasciata dallo stesso lavoratore, nei confronti di terzi, e comunque liberi da ogni vincolo in ogni modo scaturente da qualsivoglia titolo di natura contrattuale, legale, amministrativa e/o giudiziaria, così come previsto *ex lege*, ed in ogni caso fatti salvi eventuali diversi provvedimenti che si impongano a garanzia della posizione dell'Ente;

Richiamato integralmente il contenuto del Decreto Commissariale n. 157 del 16.12.2024 avente ad oggetto *“Adempimenti ex art. 21 c. 11 D.L. n. 201/2011 s.m.i. Ricognizione/quantificazione del TFR/TFS alla data del 31/03/2024 degli ex dipendenti dell'Eipli”*;

Dato atto che, sulle scorta dell'accordo sindacale *supra* richiamato, all'esito di tutte le attività di istruttoria, verifica e contestuale stipula di accordi individuali di conciliazione tra EIPLI, Acque del Sud SpA ed i lavoratori rappresentati dalle rispettive OO.SS. di riferimento, in presenza delle condizioni di legge richieste, dall'attività ricognitiva effettuata dalla scrivente Gestione Stralcio risultano essere presenti ed accantonati i TFR/TFS dei seguenti dipendenti:

Considerato che in forza delle predette definizioni afferenti alla quantificazione del TFR/TFS lordo maturato al 31.03.2024 da trasferire in Acque del Sud SpA le risultanze definitive relative a ciascun dipendente ex EIPLI risultano specificate come di seguito:

[illegible]

Vista la nota prot. 2149 del 24.12.2025 con cui la scrivente Gestione Stralcio richiedeva alla società Acque del Sud SpA l'indicazione delle relative coordinate bancarie necessarie a trasferire i TFR/TFS residui lordi maturati al 31.03.2024, come sopra riportati;

Preso atto della nota prot. 2152 del 29.12.2025 di riscontro della società Acque del Sud a mezzo della quale provvedeva a comunicare quanto richiesto;

Attestato che la spesa, obbligatoria e necessaria al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 21 c.10 e 11 del D.L. 201/2011 s.m.i. di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei rispondenti capitoli di bilancio afferenti per l'esercizio finanziario 2025, in esercizio provvisorio;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

1. di prendere atto che la quantificazione dei residui TFR/TFS lordi maturati al 31.03.2024 da trasferire in Acque del Sud SpA relativa a ciascun dipendente ex EIPLI risulta come di seguito:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	TFR Lordo al netto di anticipazioni €
██████████	██████	██████	██████████
██████████	██████	██████████████	██████████
██████████	██████	██████	██████████
██████████	██████	██████	██████████
██████████	██████	██████████	██████████
██████████	██████	██████████	██████████
██████████	██████	██████████	██████████
██████████	██████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████	██████████
██████████	██████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████
Totale			411.459,04

411,459,04

2. per i motivi espressi in narrativa ed in considerazione delle risultanze riportate al punto sub 1) di procedere a trasferire a mezzo mandato di pagamento alla società Acque del Sud SpA, giusta comunicazione, acquisita al nostro prot. 2152 del 29.12.2025, l'importo complessivamente pari ad Euro 411.459,04, riportante la seguente causale "*Trasferimento dei residui TFR/TFS lordi maturati al 31.03.2024 relativi ai dipendenti ex EIPLI*";
3. di notificare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori e alla società Acque del Sud SpA;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
29.12.2025
14:54:31
GMT+01:00